STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 22

Trattamento economico

Il personale in prova o esentato dal servizio di prova ai sensi del precedente art. 20, ha diritto allo stipendio iniziale della qualifica, previsto per il personale stabile dall'annessa tabella (allegato n. 5). Nel caso, pero', di provenienza da altri gruppi della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o da ruoli di altre pubbliche amministrazioni con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, e attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	II — Nomine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-22-trattamento-economico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it